

POST-ADOZIONE E FOLLOW UP

La legge n. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge n. 476/1998, che ratifica la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali redatta a L’Aja il 29/05/1993, e dalla legge n. 149/2001, introduce nuovi adempimenti e l’esigenza di realizzare un livello di integrazione tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento di adozione.

L’art. 34. 2. della citata legge stabilisce che: *“Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.”*

Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali e gli enti autorizzati, quindi, assistono e aiutano, se richiesto, gli adottanti ed il minore.

La coppia potrà scegliere, se lo desidera, se farsi seguire per quanto attiene al **sostegno/accompagnamento psicologico e sociale** dall’équipe adozioni o dall’ente autorizzato. Si sottolinea comunque che la scelta di essere o meno seguiti nel periodo post-adottivo non è obbligatoria. In ogni caso sia le équipe adozioni sia gli EA sono obbligati a segnalare al tribunale per i minorenni eventuali situazioni di difficoltà per le quali ritengano sia necessario un appoggio alla famiglia.

Diverso dal sostegno/accompagnamento psicologico è, invece, la stesura delle **relazioni follow up**.

Come specificato nelle *Linee guida per l’ente autorizzato della Commissione per le Adozioni Internazionali* (Deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 3/2005/SG), l’ente è tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere, all’atto del conferimento, l’impegno a rendersi disponibile a fornire informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione.

Indipendentemente da chi stia svolgendo l'attività di sostegno, per quanto riguarda la stesura e l'invio delle relazioni periodiche di follow-up, restano salvi gli impegni e gli adempimenti dell'EA nei confronti dell'Autorità straniera del paese di provenienza del minore e del Tribunale per i Minorenni, nell'anno successivo all'ingresso del minore in Italia.

La responsabilità dei follow-up è quindi dell' EA, tenuto ad inviare le relazioni post-adottive all'Autorità straniera sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva.

Nel caso in cui l'EA riceva dall'Autorità Straniera la richiesta di relazioni di aggiornamento, è necessario che lo stesso Ente lo comunichi alla Famiglia e provveda di conseguenza.

